RIORDINAMENTO DEL RUOLO SANITARIO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

# Art. 3

Il Ministro per l'interno e' autorizzato a formare quadri suppletivi di avanzamento per le promozioni da conferire nel 1968 a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, in eccedenza a quelle previste dalle norme in vigore.

Versione in vigore dal 12 marzo 1968, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Riordinamento del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza |
| Estremi | Legge 7 febbraio 1968, n. 75 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1968 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-del-ruolo-sanitario-degli-ufficiali-medici-di-polizia/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it